

REGIONE PIEMONTE

LEGGE REGIONALE 13 ottobre 2025, n. 17

Ulteriori modifiche alla legge regionale 30 novembre 1987, n. 58 (Norme in materia di Polizia locale).

(GU n.14 del 4-4-2026)

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 41S4 del 13 ottobre 2025)

La competente commissione consiliare in sede legislativa, ai sensi degli articoli 30 e 46 dello statuto, ha approvato;

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Promulga

la seguente legge:

Art. 1

Modifiche alla legge regionale n. 58/1987

1. Dopo l'art. 2 della legge regionale 30 novembre 1987, n. 58 (Norme in materia di polizia locale) e' inserito il seguente:

«Art. 2-bis (Supporto all'esercizio della funzione di polizia locale). - 1. La regione destina, nei limiti delle disponibilita' di bilancio, contributi a supporto dell'esercizio della funzione di polizia locale.

2. La giunta regionale, sentita la Conferenza regione-autonomie locali ed informata la commissione consiliare competente, definisce i criteri per l'erogazione dei contributi sulla base della popolazione e del territorio.

3. La regione individua come elemento prioritario, per l'assegnazione delle risorse, l'esercizio associato della funzione di polizia locale.

4. La regione puo' disporre l'assegnazione di appositi contributi per la realizzazione di specifici progetti finalizzati al miglioramento del servizio di polizia locale.».

Art. 2

Modifiche all'art. 19 della legge regionale n. 58/1987

1. Dopo il comma 2 dell'art. 19 della legge regionale n. 58/1987, sono inseriti i seguenti:

«2-bis. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'art. 2-bis quantificati complessivamente in 2.890.000,00, suddivisi rispettivamente in 890.000,00 euro per l'annualita' 2025, in 1.000.000,00 euro per l'annualita' 2026 e in 1.000.000,00 euro per l'annualita' 2027, si fa fronte con le risorse gia' iscritte nell'ambito della Missione 03 (Ordine pubblico e sicurezza), Programma 03.01 (Polizia locale e amministrativa), Titolo 1 (spese correnti), del bilancio di previsione finanziario 2025-2027.

2-ter. Per gli anni successivi al 2027, agli oneri di cui all'art. 2-bis si fa fronte con le risorse stanziare annualmente con la legge di bilancio, ai sensi dell'art. 38, comma 1, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42).».

Art. 3

Dichiarazione di urgenza

1. La presente legge e' dichiarata urgente ai sensi dell'art. 47 dello statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino Ufficiale della regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addi' 13 ottobre 2025

p. Cirio
il Vice Presidente
Chiorino